

- REPERTORIO N.74048 - RACCOLTA N.11390
- Verbale di assemblea straordinaria della società "Fisciano Sviluppo s.p.a."

- REPUBBLICA ITALIANA -

- L'anno duemilasette il giorno dieci del mese di dicembre in Fisciano alla via Del Progresso civico n.14,
- alle ore sedici e minuti trenta.

- Avanti a me avvocato Filippo Ansalone, notaio in Fisciano, iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina,

- è personalmente comparso il signor -

- D'ARCO GIUSEPPE, nato a Fisciano il due luglio millenovecentoquarantatrè,

- il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società per azioni "Fisciano Sviluppo s.p.a.", società con socio unico, con sede legale in Fisciano, piazza Umberto I civico 1, con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Salerno 03854550658, e iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno al numero 325587 del Repertorio Economico Amministrativo, capitale sociale euro 504.432,00, interamente versato, società di nazionalità italiana, costituita in Italia in data 27 dicembre 2001 ai sensi del Decreto Legislativo numero 267/2000, per la carica domiciliato presso la espressa sede sociale.

- Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società per azioni "Fisciano Sviluppo s.p.a.", dichiara a me notaio che sono qui convenuti per costituirsi in assemblea totalitaria l'unica azionista della predetta società, nonchè i componenti dell'organo amministrativo e di controllo, per discutere e deliberare in sede straordinaria sull'argomento all'ordine del giorno, previamente stabilito nei seguenti termini:

- ORDINE DEL GIORNO -

- *modifiche statutarie degli articoli "1" "4", "5", "8", "9", "10", "11", "14", "18", "20", "21", "24", "25", "26", "27", "31" e "32" dello statuto sociale già approvate con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Fisciano n.64 in data 12/11/2007, provvedimenti.*

- Ciò premesso, esso comparente signor D'Arco Giuseppe, nella dichiarata qualità, invita me notaio a redigere il verbale dell'assemblea medesima.

- Al che aderendo io notaio dò atto dello svolgimento della suddetta assemblea odierna come segue.

- Assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale per acclamazione unanime, il richiedente signor D'Arco Giuseppe,



nella qualità, il quale conferisce a me notaio le funzioni di segretario e accerta e constata che:

- è presente in proprio l'unico azionista complessivamente intestatario delle numero 504.432 azioni da euro 1,00 ciascuna costituenti l'intero capitale sociale, in persona del Comune di Fisciano, con sede in Fisciano, piazza Umberto I, presso la Casa Municipale, codice fiscale 00267790657, a mezzo del Sindaco pro-tempore avvocato Amabile Tommaso, nato a Fisciano il 12 giugno 1954, domiciliato per la carica in Fisciano presso il Palazzo di Città, facoltizzato ai sensi dello Statuto dello stesso Comune assunto ai sensi del Decr.Legs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale numero 64 in data 12 novembre 2007, assunta ai sensi di legge, esecutiva,
- per la titolarità piena di complessive numero 504.432 azioni sulle numero 504.432 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale,
- per un totale di nominali euro 504.432,00, esprime l'intero capitale sociale,
- sono stati, a norma di legge, tempestivamente depositati dal suddetto azionista presso la sede sociale i certificati azionari,
- il socio è iscritto nel libro dei soci da oltre cinque giorni,
- è presente l'intero Consiglio di amministrazione in persona del suo Presidente sempre esso signor D'Arco Giuseppe e dei consiglieri signori Carpentieri Francesco e Gaeta Michelino,
- sono, altresì, presenti tutti i sindaci effettivi in persona del Presidente del Collegio sindacale dottor Petrone Vincenzo e del ragioniere Cavaliere Gaetanino e del dottor De Caro Vincenzo, tutti revisori contabili,
- nessuno degli intervenuti si oppone alla discussione dell'ordine del giorno e tutti si dichiarano pienamente edotti sullo stesso, accettandone la discussione e rinunciando a ogni contraria eccezione,
- e, pertanto, la presente assemblea è, ai sensi dell'art.2366 cod.civ., regolarmente costituita in forma totalitaria, anche senza la preventiva convocazione nelle forme previste dallo statuto sociale.
- Il Presidente dell'assemblea, signor D'Arco Giuseppe, dichiara quindi di avere accertato l'identità e la legittimazione a intervenire dei presenti tutti e l'assemblea, per essere totalitaria, è regolarmente e validamente costituita e legittimata a decidere sull'argomento posto all'ordine del giorno sopra trascritto.
- Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, richiama l'esigenza, in considerazione degli interessi sociali nonchè del migliore funzionamento della società di accogliere le modifiche statutarie proposte

dall'unico azionista e già esaminate e approvate dal Consiglio comunale del Comune di Fisciano con la citata deliberazione e, quindi, ne illustra il contenuto e le modifiche proposte allo statuto sociale. Al riguardo, precisa il Presidente, che le modifiche proposte riguardano aspetti meramente organizzativi della società e non incidono sugli elementi identificativi essenziali della società, quali la denominazione l'oggetto la durata e il capitale che restano inalterati, e, quindi, per alcuni articoli dello statuto sociale viene proposta la modifica consistente in puri adattamenti delle espressioni letterali.

- I Consiglieri e i Sindaci presenti si dichiarano favorevoli alla proposta formulata.

- A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione.

- Nessuno interviene.

- Il Presidente dichiara chiusa la discussione in ordine agli argomenti all'ordine del giorno e invita l'assemblea a votare.

- L'assemblea, udita la relazione del Presidente e preso atto del parere favorevole degli organi sociali, ad unanimità di voti espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

- delibera: -

- a) - di accogliere la proposta formulata dall'unico azionista e, pertanto, previa lettura da parte di me notaio degli stessi all'assemblea, di modificare gli articoli "1", "4", "5", "8", "9", "10", "11", "14", "18", "20", "21", "24", "25", "26", "27", "31" e "32" nel loro nuovo testo quale risultante dallo statuto sociale come in appresso allegato,

- b) - per effetto di quanto innanzi, sempre previa lettura da parte di me notaio all'assemblea, di approvare lo statuto sociale che, con le modificazioni innanzi deliberate e in esso recepite, ai sensi dell'art.2436, ultimo comma cod.civ., nella sua redazione aggiornata al presente si allega sotto la lettera "A",

- di conferire mandato, con i più ampi poteri, al Presidente per l'attuazione sempre della presente delibera e per apportare eventuali modificazioni e integrazioni che fossero richieste dalle competenti autorità.

- Il Presidente conferma che il testo della presente delibera viene approvato all'unanimità.

- Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, proclamati i risultati della votazione e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente, signor D'Arco Giuseppe, ha dichiarato sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti trenta.

- Le spese del presente atto e conseguenti a carico della società.

- E richiesto io notaio ho ricevuto il presente del quale, una con l'allegato, in assemblea, ho dato lettura al



comparente che, interpellato, approva perché conforme alla sua volontà. Scritto da persona di mia fiducia e in parte di mia mano per fogli due, facciate sei e quanto della presente, e sottoscritto alle ore diciassette e minuti trentacinque.

- F.ti: Giuseppe D'Arco - Filippo Ansalone notaio (sigillo)
- La presente copia, realizzata con sistema elettronico, è conforme al suo originale e si rilascia per uso consentito.

- Fisciano,

- Allegato "A" al numero 11390 di Raccolta.

Statuto della società "FISCIANO SVILUPPO s.p.a."

PARTE I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA OGGETTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del cod.civ. e degli artt. 112 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, la società per azioni denominata "Fisciano Sviluppo società per azioni", in forma abbreviata, "FISCIANO SVILUPPO s.p.a."

Articolo 2

Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Fisciano (provincia di Salerno).

Nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto potranno essere istituite e parimenti soppresse, in altre località nazionali e all'estero:

- a) con deliberazioni assembleari straordinarie, sedi secondarie;
- b) con deliberazioni assembleari ordinarie, filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza;
- c) con deliberazioni del consiglio d'amministrazione, unità locali.

Articolo 3

Durata

La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino a tutto il 31 dicembre 2053 e potrà essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo 4

Finalità ed oggetto della società.

La società ha come finalità quella di esprimere un modello organizzativo in grado di gestire in termini di efficienza, efficienza ed economicità i servizi pubblici locali affidati, nonché quella di promuovere lo sviluppo socio-economico dell'ente di riferimento.

La società, pur facendo riferimento alle norme civilistiche applicabili, è organismo di diritto pubblico che non si pone obiettivi di lucro ma tende al sostanziale pareggio di bilancio.

Nella gestione dei servizi pubblici affidati, ed in particolare nella gestione del servizio dei RSU, la società adotterà un modello organizzativo, contabile e fiscale atto ad evidenziare la specificità delle spese di gestione, di quelle di struttura e dei costi sostenuti.

I bilanci preventivi, onde evitare notevoli ripianamenti finanziari a conguaglio, potranno, in caso di sensibile variazione dei prezzi di mercato o del costo del lavoro, essere rielaborati e riportati all'approvazione dell'Ente



entro il 30 settembre.

La società ha per oggetto la gestione, anche indiretta attraverso terzi concessionari o la partecipazione a società o enti operanti nei settori di: - igiene urbana ed ambientale; - smaltimento, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, selezione, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo o nel suolo o nei modi e nei luoghi consentiti; - riciclaggio e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali di cui all'art.2, commi 4 e 5 dei D.P.R. n. 915/92 e s.m.i.; - progettazione, realizzazione e gestione di impianti di ogni tipo necessari alla valorizzazione, trattamento e trasformazione dei rifiuti solidi urbani; - manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare; - inventario del patrimonio immobiliare pubblico e privato; - manutenzione straordinaria programmata attraverso lo strumento del bilancio di previsione annuale dell'ente; - manutenzioni straordinarie imprevedute; - gestione e manutenzione dei servizi di illuminazione pubblica; - installazione e manutenzione di impianti elettrici, termici, elettronici, telematici, satellitari, di reti locali o geografiche a banda larga e di trasmissione dati e fornitura di servizi; progettazione, gestione e manutenzione di impianti di ogni tipo per la produzione di energia elettrica e la sua commercializzazione, anche in partenariato con società ed enti di eccellenza nel settore, nonché la progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici e comunque di energia rinnovabile, la vendita di energia elettrica e di risorse energetiche in genere; - gestione servizi cimiteriali; - gestione e manutenzione di impianti di trasformazione e riutilizzo di materie prime e secondarie; gestione e salvaguardia e custodia del patrimonio ambientale e culturale e servizi di protezione e prevenzione e antincendio del patrimonio boschivo; - gestione verde pubblico e privato; - gestione e manutenzione impianti sportivi; - gestione di mense, residenze universitarie, residenze pubbliche e private, alberghi e residenze e strutture ricettive per finalità di interesse pubblico con la erogazione dei servizi connessi; - gestione di centri di interesse pubblico per la somministrazione di servizi quali case di accoglienza, centri di turismo, asili, centri di riabilitazione e di recupero e di orientamento e di consulto; - gestione servizi pubblicità, affissioni ed occupazione suolo pubblico sino alla fase della riscossione; - attività di portierato, di pulizie, sanificazione, derattizzazione e disinfestazione; - servizi di realizzazione e gestione parcheggi; servizi di scuola-bus e di trasporto pubblico; - servizi di portierato, guardiana e vigilanza; - partecipazione a gare nelle diverse tipologie indette sul territorio comunale ed all'esterno; - gestione di ogni

servizio di competenza dell'ente affidabile all'esterno; - manutenzione rete idrica e fognaria; - ricerca e formazione rivolta al personale degli enti locali; - ricerca economica, gestionale ed ambientale relativa all'oggetto sociale.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la società, direttamente e/o indirettamente potrà inoltre:

- eseguire ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale, nessuna esclusa;
- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere interessenze, quote o partecipazioni anche azionarie in società di capitali, imprese, consorzi ed enti anche di tipo associativo aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio;
- ricorrere a prestito, al credito industriale, a finanziamenti per opere pubbliche, a finanziamenti europei, contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con Istituti Pubblici che Privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado, sviluppare ipotesi di project financing;
- raccogliere, al fini del conseguimento degli scopi sociali, conferimenti di denaro o prestiti dai soci, esclusivamente nei limiti consentiti dalla delibera del 3 marzo 1994 del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio e/o da eventuali future norme che verranno emanate in materia;
- la società potrà altresì costituire e partecipare ad enti, società, consorzi, associazioni e fondazioni, sotto qualsiasi forma, il cui oggetto sociale è affine agli scopi sociali;
- cedere beni acquistati ad idoneo valore di mercato secondo stime approvate dal C.d.A. o dall'amministratore unico a valore non inferiore a quello di costo se nuovi o mai usati;
- prestare servizi a favore di terzi ricompresi nell'ambito delle attività svolte.

PARTE II

CAPITALE SOCIALE AZIONI OBBLIGAZIONI

CASO DI INGRESSO DI NUOVI SOCI


Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 504.432,00 ed è diviso in numero 504.432 azioni da nominali euro 1 (uno), aventi tutte parità di diritto.

La partecipazione di eventuali soci pubblici non potrà essere complessivamente inferiore, per tutta la durata della società, al 51% dell'intero Capitale sociale.

Gli eventuali versamenti effettuati dai soci ed eseguiti in conto futuri aumenti di capitale, sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare.



Su delibera dei soci, costoro, per necessità gestionali, potranno finanziare la società senza che ciò comporti aumento di capitale sociale:

a) ciò potrà avvenire anche in proporzione diversa alle quote di partecipazione dei soci al capitale sociale;

b) quanto versato sarà comunque infruttifero salvo che l'organo amministrativo, sentito il collegio sindacale, non deliberi il riconoscimento di un interesse a un tasso da stabilire.

Articolo 6

Variazioni del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del cod.civ. in materia.

In caso di aumento del capitale sociale verrà riservato, salvo diversa deliberazione assembleare, il diritto di opzione agli azionisti.

Articolo 7

Finanziamento dei soci

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si rendessero necessari versamenti in conto capitale e tutti i soci fossero disponibili a eseguirli, tali versamenti s'intenderanno proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale, salvo e unanime pattuizione.

La società ha facoltà di emettere ogni titolo o valore mobiliare previsto dalla legge.

Su delibera dei soci, costoro potranno finanziare la società senza che ciò comporti, aumento di capitale sociale. Ciò potrà avvenire anche in proporzione diversa alle quote di partecipazione dei soci al capitale sociale.

Articolo 8

Azioni

Le azioni sono obbligatoriamente nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto, in occasione delle assemblee.

In sede di aumento di capitale sociale gli azionisti hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, proporzionalmente al possesso azionario rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 2441 cod.civ. è fissato in mesi sei.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

I certificati azionari portano le firme di due amministratori, oppure quelle di un amministratore e di un procuratore speciale all'uopo delegato dal consiglio di

amministrazione.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse legale vigente, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 cod.civ.

In conformità dell'articolo 2441 cod.civ., la società potrà aumentare il proprio capitale riservando parte delle azioni di nuova emissione ai propri dipendenti.

Il socio che intende costituire in pegno, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta agli altri soci, indicando le condizioni dell'operazione di finanziamento in relazione alla quale le azioni dovrebbero essere costituite in pegno e gli altri soci avranno diritto di prelazione nell'esecuzione dell'operazione stessa, diritto da esercitarsi dandone comunicazione scritta entro 15 giorni dal ricevimento dell'offerta.

In caso di esercizio di prelazione esercitato da un socio resta convenuto che il diritto di voto continuerà a spettare al socio debitore che ha costituito le azioni in pegno. Ove gli altri soci non si avvalgano del diritto di prelazione di cui sopra, il socio interessato potrà, entro un mese dalla spedizione della lettera di offerta, compiere l'operazione, ma ciò:

- a) solamente con primaria banca o assicurazione;
- b) a condizione che la banca o assicurazione riconoscano di aver accertato la preliminare osservanza della clausola di prelazione contenuta nel presente articolo e che nell'atto di costituzione di pegno, da produrre alla società, sia stato convenuto che il diritto di voto spetti al socio debitore.

La qualità di azionista comporta di per sé sola piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

Articolo 9

Prelazione

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente, con raccomandata R.R. da inviare all'organo amministrativo, offrirle in acquisto agli altri soci, specificando il nome del terzo e dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

L'organo amministrativo entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita provvederà a darne comunicazione a tutti i soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo di



lettera raccomandata A.R. indirizzata all'organo amministrativo, nella quale dovrà essere manifestata la incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

L'organo amministrativo provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute entro 10 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui l'offerta, venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Qualora, in seguito ad alienazione, venisse raggiunta la quota minima pubblica di possesso azionario, di cui all'articolo 5, le successive alienazioni di azioni e di diritti di opzione da parte di enti pubblici potranno essere disposte esclusivamente in favore di altri enti pubblici locali soci e non soci. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, le azioni ed i relativi diritti di opzione possono essere offerti anche a terzi nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo.

Articolo 10

Trasferimento delle azioni

Il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione è comunque subordinato al preventivo gradimento dell'organo amministrativo, espresso con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 23 comma 3, anche per quanto concerne la qualifica del cessionario.

E' libero sia da prelazione che da gradimento il trasferimento di azioni mortis causa. Il rifiuto deve essere motivato.

Comunque il gradimento dovrà essere negato in presenza delle seguenti circostanze:

- a) nel caso che l'acquirente persona fisica abbia subito condanne, anche non definitive, per reati dolosi;
- b) nel caso che la parte acquirente abbia subito protesti cambiari o per assegni a vuoto.
- c) nel caso che, con l'acquisizione delle azioni messe in vendita, la parte privata acquirente superi il 49% del capitale sociale;
- d) nel caso che, con l'alienazione delle azioni messe in vendita, la partecipazione complessiva del capitale sociale del Comune e/o degli enti pubblici, scenda al di sotto del limite previsto dal comma 2 dell'articolo 5 e cioè del 51%.

A tal fine il socio alienante deve comunicare all'organo amministrativo le generalità del cessionario, ed ogni altra indicazione eventualmente richiesta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'organo amministrativo deve comunicare al socio la propria decisione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal

ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, trascorso tale termine senza che l'organo amministrativo si sia pronunciato il consenso si presume prestato.

In particolare la società, qualora non voglia o non possa acquistare essa stessa, ai sensi dell'articolo 2357 cod.civ., le azioni od i diritti di opzione che si vogliono trasferire, può indicare al socio alienante un acquirente ad esso gradito.

Articolo 11

Certificati azionari

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non a richiesta del socio interessato. Essa potrà emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il presidente o l'amministratore delegato, o, in mancanza del Consiglio di amministrazione, dal solo amministratore unico. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito albo dei soci.

Articolo 12

Obbligazioni.

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2410 cod.civ. e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 13

Contributi

La società potrà ricevere contributi e sponsorizzazioni per il conseguimento delle finalità sociali da chiunque.

La società potrà organizzare eventi di ogni tipo per il conseguimento delle finalità sociali.

PARTE III

ORGANI

Articolo 14

Organi della società.

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea degli azionisti;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico.
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Generale;
- e) il Collegio Sindacale.

Articolo 15


Assemblea

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, ed i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 cod.civ.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie indicate dall'art. 2364 cod.civ.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie indicate dall'art. 2365 cod.civ.



Articolo 16

Convocazione delle assemblee

L'assemblea, che può essere ordinaria e straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'articolo 2366 cod.civ.

In occasione di ogni convocazione, l'organo amministrativo provvederà altresì ad inviare ai soci, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, avviso redatto su supporto cartaceo o magnetico spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il telefax e la posta elettronica), contenente il giorno, l'ora e il luogo della adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dell'assemblea, che può essere contenuta anche nell'avviso di prima convocazione, non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo. Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti non presenti dei succitati organi.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con le previsioni dell'articolo 2369 cod.civ.

Articolo 17

Partecipazione all'assemblea

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci regolarmente iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza e i soci che nello stesso termine abbiano depositato le loro azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni socio può farsi rappresentare, a mezzo di delega scritta, da altro socio o da persona non socio, con osservanza del disposto e dei limiti dell'articolo 2372 cod.civ.

All'assemblea ha diritto a partecipare, qualora la società a norma del precedente articolo abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Articolo 18

Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, in assenza di questi ultimi, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nominerà altresì un segretario, anche non socio, con le medesime modalità, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

In caso di assemblea straordinaria il verbale dell'assemblea

dovrà essere redatto da un notaio.

Spetta al Presidente verificare la regolarità della costituzione e la validità dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti e la regolarità delle deleghe, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel relativo verbale, trascritto a cura del segretario nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni azione posseduta.

Articolo 19

Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti indicati nell'articolo 2364 cod.civ. e su ogni altro oggetto previsto dal presente statuto.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale. In seconda convocazione, è validamente costituita se può deliberare col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, il 70% del capitale sociale, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili.

Articolo 20


Organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da tre componenti, oppure da un Amministratore unico, secondo le decisioni assunte dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili e possono essere anche non soci.

Il Consiglio di amministrazione nomina, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice presidente.

Il Consiglio di amministrazione può assegnare cariche, e delegare ai sensi e nei limiti dell'art. 2381 cod.civ. parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinandone



la remunerazione, sentito il collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2389 cod.civ.

Nel periodo di intercorrenza tra la data di scadenza e quella di ricostituzione dell'organo amministrativo, l'organo amministrativo continua ad esercitare i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico, fermo restando la competenza dell'Assemblea ordinaria per le determinazioni di cui all'articolo 2364 cod.civ.

Articolo 21

Poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo statuto riservati all'assemblea dei soci e potrà quindi in via esemplificativa:

- a) procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, fare qualsiasi operazione presso gli istituti di credito;
- b) assumere e licenziare personale;
- c) acquistare e vendere merci e beni mobili in genere anche registrati;
- d) procedere a revisioni e liquidazioni di conti;
- e) esigere somme o garanzie fideiussorie o simili e quant'altro comunque dovuto e da chiunque dovuto per qualsiasi titolo;
- f) compiere qualunque operazione bancaria, e così chiedere ed ottenere finanziamenti, aperture di credito e fidi di conto corrente, perfezionando tutte le formalità relative; aprire e chiudere conti; depositare e ritirare somme, titoli e valori, emettere assegni sul conto corrente della società presso qualsiasi banca od istituto di credito, fino a concorrenza dei fidi accordati alla società stessa, compiere ogni atto o operazione presso la Cassa Depositi e Prestiti ove consentito dalla speciale normativa;
- g) deliberare l'assunzione di contratti;
- h) nominare avvocati e procuratori alle liti in ogni sede grado di giurisdizione;
- i) nominare un comitato esecutivo, consiglieri delegati procuratori determinandone i poteri;
- l) nominare il Direttore Generale e definirne poteri compiti, attribuzioni, periodo e remunerazione, con la responsabilità di cui all'art. 2396 c.c..

Inoltre resta all'organo amministrativo la competenza decidere su atti che prevedano l'assunzione di nuove attività o servizi connessi a quelli oggetto della società.

Rientrano nella competenza collegiale del Consiglio, e quindi

non sono delegabili ai singoli amministratori, oltre alle attribuzioni previste dalla legge come non delegabili, l'approvazione dei piani di investimento connessi ai contratti stipulati con gli enti pubblici per la gestione dei servizi pubblici.

Articolo 22

Convocazione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di suo impedimento, dalla persona che lo sostituisce, nella sede della società o in altro luogo, purché in Italia, con avviso spedito con lettera raccomandata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso d'urgenza, su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico, con telegramma o fax o posta elettronica o altro mezzo purché idoneo, da recapitarsi almeno 24 ore prima.

La convocazione ha luogo di regola una volta ogni bimestre e quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità nonché quando ne faccia richiesta scritta almeno metà più uno dei consiglieri in carica.

Il Consiglio si reputa validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi.

Articolo 23

Validità delle delibere del consiglio di amministrazione

Per la validità delle delibere del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti favorevoli dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci, mentre per le deliberazioni che seguono sarà necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica:


- a) trasferimento delle azioni;
- b) esame e proposte all'assemblea di eventuali variazioni allo statuto.

Articolo 24

Deleghe

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere delegato, ad eccezione di quelle non delegabili a norma di legge. Il Consiglio può altresì nominare, anche fra i suoi membri, un Direttore Generale, determinandone le mansioni e i compensi.

Il Consiglio o l'organo amministrativo potranno pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri o a consulenti esterni, in tal caso, potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sentito però in ogni caso il parere del collegio sindacale.



Articolo 25

Firma e rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di amministrazione, ed in caso di assenza o di impedimento al Vice-Presidente, o all'Amministratore unico spetta la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale della società. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente e al Vice-Presidente potranno essere attribuite dal Consiglio di amministrazione particolari cariche, deleghe e funzioni.

Articolo 26

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore unico

Il Presidente o l'Amministratore unico:

- a) ha la rappresentanza legale della società con firma libera anche per la esecuzione di tutte le deliberazioni,
- b) può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del consiglio di amministrazione o, in mancanza di quest'ultimo, dall'Assemblea degli azionisti,
- c) convoca l'assemblea, ne accerta la regolare costituzione e la presiede;
- d) sovrintende al regolare andamento della società;
- e) riferisce all'assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
- f) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività Aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione, il Presidente è sostituito dal Vice-presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vicepresidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 27

Direttore Generale

Il Direttore Generale potrà essere nominato ai sensi della lett.1) dell'art. 21 del presente Statuto:

- partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'organo amministrativo;
- predispone, unitamente agli amministratori, le relazioni annuali e/o periodiche;
- collabora e coadiuva il Collegio Sindacale;
- partecipa alle riunioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, esprimendo pareri consultivi.

Articolo 28

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I sindaci effettivi e supplenti dovranno essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e giustizia. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci effettivi ed al Presidente del collegio sindacale.

Articolo 29

Controllo contabile

Qualora non sia diversamente disposto dalla normativa in materia, al Collegio Sindacale è attribuito il controllo contabile.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile nell'apposito libro depositato presso la sede della società.

PARTE IV

BILANCIO ED UTILI

Articolo 30

Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 31

Bilancio

Il bilancio di esercizio, redatto secondo i criteri di cui all'articolo 2423 e seguenti del codice civile, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e corredato dalla relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci a cura dell'organo amministrativo nei termini e con i differimenti di legge.

Il bilancio può essere certificato da società di revisione abilitata, prescelta dall'organo amministrativo.


Con eventuale regolamento interno, da redigere a cura dell'organo amministrativo, potranno essere emesse disposizioni relative alla tenuta della contabilità, anche analitica ed industriale ai fini della migliore trasparenza e tutela dell'Ente pubblico di riferimento.

Articolo 32

Utili

Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il 20% ad un Fondo riserva statutario, destinato al miglioramento e allo sviluppo dell'azienda;
- c) il residuo verrà ripartito tra i soci in forma di dividendi in proporzione alle quote di capitale sociale possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con il voto favorevole dei soci che rappresentino



almeno i quattro quinti del capitale sociale.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo.

I dividendi si prescrivono a favore della società qualora non siano riscossi entro il quinquennio dalla data in cui divengono esigibili.

PARTE V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33

Scioglimento e Liquidazione

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità di liquidazione.

Articolo 34

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 35

Clausola compromissoria

Tutte le controversie dovesse insorgere fra i soci, o fra la società, i soci, gli amministratori i liquidatori, o fra soci, la società e gli eredi di un socio, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri tutti nominati, su richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Salerno nel rispetto della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina ed a sua ponderata e motivata scelta, deciderà in via rituale o irrituale, secondo diritto o equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto D.Lgs 5/2003.

Il lodo arbitrale deciderà anche circa le spese di giudizio e la loro ripartizione tra le parti.

Il collegio arbitrale avrà sede presso il Comune di Fisciano. Resta obbligo ed impegno delle parti a dare immediata spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

Articolo 36

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel codice civile, nel Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni e nelle altre leggi

in materia.

- Fisciano, dieci dicembre duemilasette.

- F.ti: Giuseppe D'Arco - Filippo Ansalone notaio (sigillo)

- La presente copia, realizzata con sistema elettronico, è conforme al suo originale e si rilascia per uso consentito.

- Fisciano,



luoghi e
alora non
in cui

usa allo
nominerà
mpensi e

rapporti
di legge

o fra la
, o fra
biano ad
siale, ad
ntervento
solta da
i tutti
nte, dal
co della
aio 2003
lente.
a giorni
deciderà

soluzioni
e parti.
ioni del

iudizio e

.sciano.
ediata e

67/2000
e leggi

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'S' or 'L', located on the right side of the page.